

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori

- Giovanni Pagani

- Matteo Quadranti

Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 28 novembre 2018 n. 178.18 (Giovanni Pagani)

Nuove leggi federali sui servizi e istituti finanziari: a che punto siamo con la revisione della legge cantonale sui fiduciari?

Interrogazione 14 gennaio 2019 n. 4.19 (Matteo Quadranti)

Avranno ancora un senso la Legge sui fiduciari e l'Autorità cantonale di vigilanza?

Signori deputati,

formuliamo una risposta unica ai vostri atti parlamentari, in quanto entrambi concernono lo stesso tema, ovvero chiedono informazioni relativamente alle ripercussioni che vi saranno per la legge cantonale sui fiduciari in vista dell'entrata in vigore delle norme federali sui servizi e istituti finanziari.

Il 15 giugno 2018 le Camere federali hanno adottato la nuova Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). La LSerFi introduce disposizioni intersettoriali per l'offerta di servizi finanziari e la distribuzione degli strumenti finanziari. La LIsFi prevede una normativa differenziata in materia di vigilanza per gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare). La novità principale consiste nell'assoggettamento alla vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni individuali di clienti individuali, dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza e dei trustee. La FINMA autorizzerà all'esercizio dell'attività e avrà la competenza assoluta di svolgere l'attività di enforcement nei confronti dei suddetti soggetti; la vigilanza corrente sui gestori patrimoniali indipendenti e sui trustee sarà esercitata da organismi di vigilanza senza statuto di autorità, autorizzati dalla FINMA. Queste due leggi entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, simultaneamente alle ordinanze di esecuzione: l'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), l'Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e l'Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV), attualmente oggetto di esame da parte del Dipartimento federale delle finanze a seguito della recente consultazione conclusasi solo il 6 febbraio 2019, medesima data della presa di posizione del nostro Cantone. La prevista entrata in vigore degli atti normativi federali citati impone approfondimenti e riflessioni relativamente alla situazione nel Cantone Ticino che sono attualmente in corso, in particolare per quanto concerne la Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid, RL 953.100). Questa tempistica deriva essenzialmente dalla necessità di poter disporre delle Ordinanze succitate.

Di seguito, rispondiamo ai quesiti posti.

Interrogazione 28 novembre 2018 n. 178.18"Nuove leggi federali sui servizi e istituti finanziari: a che punto siamo con la revisione della legge cantonale sui fiduciari?"

A che punto si trovano attualmente i lavori di revisione ed entro quando verrà sottoposto al Gran Consiglio il messaggio per la revisione di questa legge?

Interrogazione 14 gennaio 2019 n. 4.19"Avranno ancora un senso la Legge sui fiduciari e l'Autorità cantonale di vigilanza?"

1. Se è pronto a adattare, adeguare e/o abrogare totalmente e per tempo le nostre norme cantonali, tra cui la LFid, a fronte dell'entrata in vigore delle due leggi federali (LSerFi e LISFI) di cui sopra.
2. Se, in caso di risposta affermativa alla domanda 1, ritiene che anche l'Autorità di vigilanza sui fiduciari debba essere ridimensionata o decadere.
3. Se ha attivato e/o interpellato per tempo le parti interessate (Camera dei fiduciari, Organismo di autodisciplina dei fiduciari, Magistratura penale, Ordine dei notai, Ufficio registro di commercio) per valutare la situazione e predisporre, incentivare i necessari adattamenti e le conseguenti formazioni o aggiornamenti formativi.

In vista dell'entrata in vigore delle norme federali citate in precedenza, il Consiglio di Stato si è evidentemente posto il problema a sapere se si giustifica ancora il mantenimento della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario e ritiene di poter rispondere affermativamente a tale quesito. A mente dello scrivente Governo, le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino devono continuare ad essere soggette ad autorizzazione e sorveglianza. Lo scopo della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario è assicurare la competenza di chi svolge tale attività, penalizzando l'esercizio abusivo di tale professione. Lo scrivente Consiglio ritiene importante mantenere la vigilanza sui fiduciari attivi in settori professionali altrettanto sensibili e importanti quali quello commerciale e quello immobiliare, motivo per cui si reputa che l'Autorità di vigilanza debba continuare nella sua importante attività.

Come suindicato, sono attualmente in corso i lavori per l'adeguamento della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario che comporteranno la presentazione di un messaggio governativo che verrà posto in consultazione presso le parti interessate nel corso del mese di marzo. Questa tempistica, come detto, è stata imposta al Cantone in particolare poiché era necessario conoscere il contenuto dell'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), l'Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e l'Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV), attualmente oggetto di esame da parte del Dipartimento federale delle finanze a seguito della recente consultazione conclusasi solo il 6 febbraio 2019.

4. Se ha imbastito gli atti necessari per la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria cantonale in considerazione del nuovo art. 5 cpv. 1 lett. h del CPC-CH (Codice di procedura civile) che impone di designare un tribunale competente come istanza unica per le controversie secondo la legge sugli investimenti collettivi, sull'infrastruttura finanziaria e sugli istituti finanziari.

I dettagli relativi alla revisione delle norme cantonali sui fiduciari verranno esposti nel predetto messaggio governativo in preparazione.

5. In caso di abrogazione parziale (solo ambito finanziario) della LFid e conseguente ridimensionamento dell'Autorità di vigilanza, quali sarebbero i minori introiti ma anche i risparmi in personale, dell'Amministrazione cantonale?

I dettagli relativi alla revisione delle norme cantonali sui fiduciari verranno esposti nel citato messaggio governativo in preparazione. Si rileva comunque già in questa sede come l'Autorità di vigilanza è un organo amministrativo indipendente e autonomo dal punto di vista finanziario e decisionale, motivo per cui, come ovvio, in caso di abrogazione parziale non vi sarebbero minori introiti o risparmi in personale per l'Amministrazione cantonale. Già attualmente l'Autorità di vigilanza si finanzia da sé; le tasse d'autorizzazione e d'esercizio permettono l'autofinanziamento dell'attività di sorveglianza, ragione per cui già attualmente non vi è alcuna incidenza finanziaria sulle casse dell'ente pubblico (cfr. messaggio governativo n. 5896 del 6 marzo 2007, pagg. 3 e 22).

Come abbiamo già avuto modo di esporre nella risposta all'interrogazione 10 ottobre 2017 n. 181.17 "Quali i tempi e le condizioni per le autorizzazioni e le deroghe per i fiduciari?", l'autorità di vigilanza adotta in modo autonomo le decisioni in materia di personale, conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 LFid, come pure dall'art. 1 del Regolamento sull'organizzazione e la gestione dell'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario. Nelle sue decisioni non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio di Stato ed è autonoma nella gestione delle proprie risorse finanziarie. La formale decisione di assunzione da parte del Consiglio di Stato è in sostanza una sorta di ratifica. La valutazione della necessità di mantenere/adequare il numero di collaboratori è pertanto di esclusiva competenza dell'Autorità di vigilanza (messaggio citato, pag. 22).

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Autorità di vigilanza sui fiduciari (fiduciari@ti.ch)